

Domenica 01 aprile

Assicurazioni - Agenzie in gestione libera (SNA)

Assistenza sanitaria integrativa

L'accordo 5 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera ha previsto, dal 1° aprile 2018, l'iscrizione obbligatoria di tutti i dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa ASSICURMED.

Sono iscritti al Fondo i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato (compresi part-time e apprendisti). Per tali lavoratori è prevista con la stessa decorrenza una contribuzione pari a 18,00 euro mensili (216,00 euro annui) a carico azienda, oltre all'importo di solidarietà INPS attualmente fissato al 10%. Il contributo è obbligatorio.

Decorrenza e durata

L'accordo 5 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera ha durata di cinque anni sia per la parte normativa che per quella economica, decorre dal 1° aprile 2018 e si applica dalla data di stipula del relativo accordo e dalla ratifica degli Organi competenti delle sigle associative firmatarie. L'accordo scade il 1° aprile 2023.

Nuovi minimi tabellari

L'accordo 5 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, dal 1° aprile 2018, ha previsto incrementi retributivi.

Autotrasporto merci e logistica

Una tantum

L'ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 1° agosto 2013 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica ha previsto, per i lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo, la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari a 300,00 euro, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. L'importo è erogato con le seguenti modalità:

- 200,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2018;
- 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2018.

Carta - Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

L'ipotesi di accordo 30 novembre 2016 per il rinnovo del CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone ha previsto a partire dal 2017, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello negli ultimi 3 anni e che nello stesso periodo non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico collettivo (inclusi quelli a titolo di liberalità) in aggiunta a quanto spettante a norma del CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo, di un importo annuo pari ad euro 250,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

L'una tantum è onnicomprensiva e non computabile ai fini del TFR. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto prima della data di pagamento, sono erogati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.

Elettricità

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 25 gennaio 2017 per il rinnovo del CCNL 18 febbraio 2013 per i lavoratori addetti al settore elettrico ha previsto incrementi retributivi dal 1° aprile 2018.

Gas - Acqua

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 14 gennaio 2014 per i dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua ha previsto, a far data dal 1° aprile 2018, degli incrementi retributivi.

Grafica ed editoria - Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo, di un importo a titolo di EGR. Tale importo, per tutti i lavoratori è pari a 250,00 euro lordi annui, o una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. È, inoltre, onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

Metalmecchanica - Piccola e media industria (CONFAPI)

Assistenza sanitaria integrativa

Il 3 luglio 2017 tra UNIONMECCANICA–CONFAPI, FIM–CISL, FIOM–CGIL, UILM – UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2013 per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti. Tra i vari contenuti dell'intesa, è stata prevista l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di prestazioni integrative, salute, prevenzione, e benessere, a favore di tutti i lavoratori in forza alla medesima data (fatta salva la facoltà di esercizio della rinuncia scritta), da erogare con modalità da definirsi anche in rapporto con l'Ente bilaterale metalmeccanici per le piccole e medie imprese metalmeccanica (EBM).

Nello specifico, beneficiari di tali prestazioni sono i lavoratori non in prova,

- con contratto a tempo indeterminato (anche part-time e apprendisti);
- con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a partire dalla data di assunzione.

L'ipotesi di accordo ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2018, una contribuzione a totale carico dell'azienda pari a 60,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5,00 euro l'una), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto.

La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia; in CIG; per un periodo massimo di 12 mesi, ai cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo, che beneficiano della NASpl.

Se in azienda sono in vigore forme di sanità integrativa:

- riconosciute unilateralmente dal datore di lavoro, la contribuzione a suo carico, dal 1° gennaio 2018 non può essere inferiore a 60,00 euro annui per ciascun dipendente;
- derivanti da accordi collettivi, vanno armonizzati i contenuti, adeguando la contribuzione a carico datore in misura non inferiore a euro 60,00 annui entro il 31 marzo 2018.

In attesa della definizione delle modalità di versamento della suddette quote di contribuzione, il primo versamento è stato differito al mese di aprile 2018, data in cui sarà effettuato dall'azienda anche il conguaglio delle quote riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, in un'unica soluzione per un importo pari a 20,00 euro per ciascun lavoratore.

Poligrafici

Aumenti periodici di anzianità

L'ipotesi di accordo del 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2018 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, ha previsto che dal 1° aprile 2018, per ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 scatti, ai lavoratori va riconosciuta una maggiorazione in cifra fissa nelle misure stabilite dal CCNL.

Gli incrementi scattano dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In ipotesi di passaggio al livello superiore gli aumenti in esame maturati nel livello di provenienza sono ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa prevista per il nuovo livello.

Nel caso in cui il lavoratore, alla data di entrata in vigore del contratto, abbia in corso di maturazione il 6° o il 7° scatto, verrà attribuito il solo scatto in corso di maturazione, che sarà erogato nel periodo di paga successivo a quello di maturazione.

Compensazione incidenza domenicale

L'ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, ha previsto che, a fronte del superamento dell'istituto dell'incidenza domenicale, ai lavoratori in servizio alla data del 1° aprile 2018, che nel corso del 2017 hanno beneficiato del trattamento economico previsto dal previgente CCNL a tale titolo, a decorrere da tale data è riconosciuta una misura compensativa. Per ciascuna domenica lavorata ogni lavoratore poligrafico riceverà un importo in cifra fissa nelle misure stabilite dall'accordo.

Decorrenza e durata

L'ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, decorre dal 1° aprile 2018 e scade il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che per quella normativa.

EDR compensazione turni

L'ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, ha previsto che ai lavoratori in servizio il 1° aprile 2018, ai quali nel corso del 2017 sono state riconosciute in modo strutturale delle maggiorazioni per turni promiscui (9%), notturni (18,70%) e supernotturni (25%), a decorrere dal 1° aprile 2018 sarà riconosciuto, per ogni giornata di effettiva prestazione nella fascia oraria (14.00 - 4.59) un'indennità giornaliera in cifra fissa. Per i lavoratori delle città di Roma e Napoli, gli importi possono essere ridefiniti a livello aziendale.

Ex festività

L'ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, ha previsto che, dal 1° aprile 2018, è soppresso il regime retributivo previsto per la prestazione lavorativa effettuata nelle festività religiose soppresse di S. Giuseppe (19 marzo) e SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Per i soli lavoratori del Comune di Roma per la giornata del 29 giugno (Ss. Pietro e Paolo) si applica la disciplina delle festività.

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, ha previsto, con decorrenza dal 1° aprile 2018, incrementi retributivi.

Orario di lavoro

L'ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2018, per i lavoratori che operano su prestazione giornaliera programmata nella fascia oraria diurna 6.00 - 19.00, l'orario di lavoro (attualmente di 35 ore) è incrementato a 36 ore settimanali.

Per i lavoratori che prestano la loro opera nella fascia oraria diurna e che godono attualmente di 7 giornate aggiuntive di riposo retribuito, il suddetto incremento dell'orario settimanale viene realizzato attraverso la soppressione di tali giornate. La suddetta disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che operano su due o più turni giornalieri di cui almeno uno nella fascia pomeridiana o notturna.

Telecomunicazioni

Elemento di garanzia retributiva

L'accordo 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni ha previsto che, a decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, sarà riconosciuto un importo annuo pari a 260,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con il la mensilità di aprile, pro quota rispetto ai mesi di servizio lavorati nell'anno precedente.

La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. L'importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è comprensivo dei riflessi sugli istituti indiretti della retribuzione.

Terziario - Confesercenti

Una tantum

Il CCNL 12 luglio 2016 per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ha previsto a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 290,00 lordi per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.

La somma è erogata in 4 tranches:

- euro 80,00 con la retribuzione di gennaio 2017;
- euro 80,00 con la retribuzione di novembre 2017;
- euro 80,00 con la retribuzione di aprile 2018;
- euro 50,00 con la retribuzione di agosto 2018.

Tessili e affini - Piccola e media industria

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 12 ottobre 2016 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli ha previsto, a far data dal 1° aprile 2018, degli incrementi retributivi.

Videofonografica

Elemento di garanzia retributiva

Il CCNL 15 febbraio 2011 (sottoscritto il 31 marzo 2011) per i dipendenti dalle aziende videofonografiche ha previsto che, a decorrere dall'anno 2014, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, è riconosciuto un importo a titolo di EGR pari ad euro 220,00 lordi annui per tutti i lavoratori. L'importo è da intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.